

## REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI CINEMATOGRAFICI

### CAPITOLO PRIMO - DEI SOCI

#### Sezione prima - Norme generali

##### Articolo 1°

- Possono essere soci del CSC quelle associazioni di persone che svolgono attività culturale ed educativa nel settore audiovisivo della comunicazione sociale.

##### Articolo 2°

- I soci si suddividono in:

- a) cinecircoli regolarmente costituiti secondo l'articolo 44 della legge 4 novembre 1965 n.1213;
- b) gruppi che svolgono nel settore audiovisivo attività di ricerca, di studio, di educazione secondo le norme appresso indicate.

#### Sezione seconda - I Cinecircoli

##### Articolo 3°

- Le finalità del cinecircolo si realizzano mediante attività culturali (proiezioni con dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari), non aventi fini di lucro, rivolte a soci di età non inferiore ai sedici anni e muniti di tessere annuale vidimata dalla SIAE.

##### Articolo 4°

- Un cinecircolo per far parte del CSC e conservare la qualifica di socio deve:

- a) essere costituito con atto notarile al quale sia allegato lo statuto del cinecircolo stesso redatto in ottemperanza all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965 n. 1213 e che preveda la figura del presidente legalmente responsabile;
- b) accettare lo statuto e il presente regolamento del CSC;
- c) svolgere un'attività culturale a carattere continuativo e non saltuario;
- d) avere un regolamento interno che definisca le modalità del rinnovo della carica di presidente;
- e) avere tra i propri organi la figura del Consulente Ecclesiastico. Qualora tale figura non sia contemplata la richiesta di adesione al CSC deve essere avallata o dalla Autorità Ecclesiastica locale o dal Consulente Ecclesiastico nazionale del CSC;
- f) inviare alla segreteria del CSC copia dell'atto notarile e dello statuto allegato di cui al comma a) e il regolamento interno di cui al comma d);
- g) comunicare entro trenta giorni dalla data della sua effettuazione ogni modifica apportata allo statuto, al regolamento interno ed al recapito della sede sociale. Si dovrà altresì comunicare, entro il medesimo termine, il rinnovo della carica del presidente e del consulente ecclesiastico;
- h) rivolgere esplicita ed esclusiva richiesta di adesione al CSC, dalla quale risulti l'accettazione delle norme presenti e di ogni altra futura, deliberata dal consiglio direttivo, salvo il diritto di revocare in qualsiasi momento, con lettera raccomandata, la propria adesione al CSC;

- i) inviare annualmente, appena conclusa l'attività e comunque non oltre il 30 giugno, alla sede diocesana di appartenenza e a quella nazionale una documentata relazione sull'attività svolta durante il decorso anno sociale secondo le indicazioni della segreteria generale;
- l) essere solvente delle quote di associazione deliberate dagli organi competenti.
- Il riconoscimento della qualifica di socio ai cinecircoli che abbiano, in particolare, soddisfatto le norme di cui alle lettere d), e), f) ed h) del presente articolo, viene attribuita con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere di almeno un Vice Presidente Nazionale responsabile del settore Cinecircoli.
  - Il Consiglio Direttivo, sentito il parere di un Vice Presidente nazionale responsabile del settore Cinecircoli e ove esistano, del Responsabile diocesano o, in sua mancanza, di quello regionale, ha facoltà di deliberare a suo insindacabile e motivato giudizio, la decadenza della qualifica di socio qualora esprima giudizio sfavorevole sulla relazione o sulla documentazione presentata annualmente dal cinecircolo.

### Sezione terza - I gruppi di attività

#### Articolo 5°

- Sono "gruppi di attività" quelle associazioni di persone che, non aventi fine di lucro, svolgono attività:
  - a) di ricerca, studio, documentazione, sperimentazione, diffusione, sui problemi del fenomeno audiovisivo;
  - b) di educazione scolastica ed extrascolastica, di preparazione degli educatori e di sensibilizzazione degli ambienti educativi ai problemi del fenomeno audiovisivo;
  - c) di diffusione della cultura cinematografica tra particolari categorie di pubblico, con attività diverse da quelle proprie dei cinecircoli.

#### Articolo 6°

- Un "gruppo di attività" per diventare socio del CSC e per conservare la qualifica deve:
  - a) rivolgere esplicita ed esclusiva richiesta di adesione al CSC, dalla quale risulti l'accettazione delle norme presenti e di ogni altra futura, deliberate dal Consiglio Direttivo, salvo il diritto di revocare in qualsiasi momento, con lettera raccomandata, la propria adesione;
  - b) accettare lo Statuto e il presente Regolamento del CSC;
  - c) svolgere attività continuativa e non saltuaria,
  - d) definire un programma di attività che contempli anche i modi e, in linea di massima, i tempi di attuazione. Tale programma deve essere firmato da tutte le persone che compongono il gruppo (delle quali sarà allegato l'elenco) e che non potranno essere in numero minore a cinque;
  - e) avere un regolamento che chiarifichi struttura ed organizzazione interna del gruppo stesso, e ne indichi il responsabile. Tale regolamento deve essere sottoscritto da tutti i componenti il gruppo;
  - f) inviare alla Segreteria del CSC copia del programma di attività di cui al comma d) e del regolamento interno di cui al comma e) per ottenere la loro approvazione da parte del Consiglio di Presidenza;
  - g) comunicare entro 30 gg. dalla data della sua effettuazione ogni modifica al programma precedentemente approvato, al regolamento interno e al recapito del gruppo stesso. Le modifiche ai programmi e al regolamento dovranno essere sottoposte a nuova approvazione da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale. Si dovrà altresì

dare comunicazione entro il medesimo termine dell'eventuale cambiamento di persone che compongono il gruppo stesso;

- h) presentare a scadenza semestrale, entro e non oltre il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata ed altra eventuale documentazione dell'attività svolta nel semestre precedente, per la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La mancata presentazione di tale relazione provoca la decadenza automatica della qualifica di socio.
- A seconda del programma che il gruppo intende svolgere, il Consiglio di Presidenza inserisce il gruppo di attività nel rispettivo settore delle strutture diocesane, regionali e nazionali del CSC. A tale settore, una volta riconosciuto dal Consiglio Direttivo, il gruppo stesso farà riferimento a tutti gli effetti.
  - Per esigenze particolari del CSC nazionale, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo l'accettazione di gruppi di attività che facciano diretto riferimento al CSC nazionale.
  - Il riconoscimento della qualifica di socio ai gruppi di attività il cui programma e il cui regolamento siano stati approvati dal Consiglio di Presidenza del CSC, come previsto dal comma f) del presente articolo, viene attribuito con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Vice Presidente Nazionale responsabile del settore di attività in cui il gruppo è inserito e, ove esistano, del Responsabile diocesano o in sua mancanza di quello regionale, in base alla prima relazione consuntiva dell'attività del gruppo che dovrà seguire entro sei mesi la presentazione del programma.
  - Il Consiglio Direttivo sempre sentito il parere del Vice Presidente responsabile del settore di attività competente e, ove esistano, del Responsabile diocesano o, in sua mancanza, di quello regionale, ha facoltà di deliberare, a suo insindacabile e motivato giudizio, la decadenza della qualifica di socio qualora esprima giudizio sfavorevole sulla relazione o sulla documentazione presentate dal gruppo stesso per ciascun semestre.

#### Articolo 7°

- I gruppi di attività soci del CSC alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro qualifica di soci. Entro sei mesi da tale data, tuttavia, per mantenere la qualifica stessa dovranno adeguarsi alle disposizioni e alle norme del regolamento.

### CAPITOLO SECONDO - DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

#### Sezione prima - Delle strutture diocesane

#### Articolo 8°

- Il C.S.C. nazionale, su delibera del Consiglio Direttivo, può istituire proprie sedi diocesane.
- Condizione necessaria a tale istituzione è l'esistenza nella Diocesi di almeno 5 cinecircoli e di almeno un gruppo di attività del settore "Ricerca Culturale" oppure "Educazione allo schermo", che siano soci del CSC, ovvero di almeno 10 Cinecircoli.
- Il Consiglio di Presidenza può proporre al Consiglio Direttivo l'istituzione di sedi diocesane, anche in deroga alle norme del presente articolo.

Articolo 9°

- il Centro Studi Cinematografici Diocesano rappresenta localmente il C.S.C. Nazionale, e svolge ufficio di tramite tra il CSC. Nazionale ed i soci. Esso ha compiti di promozione culturale, organizzazione e servizio dei soci della propria diocesi.

Articolo 10°

- Il Centro Diocesano deve inviare entro il 31 luglio di ogni anno una relazione dettagliata della propria attività al Consiglio di Presidenza che la sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Articolo 11°

- La gestione finanziaria dei Centri Diocesani è autonoma. Le voci dettagliate di entrata e di uscita, e la relativa documentazione, vengono comunicate periodicamente al Centro Nazionale per entrare a far parte del bilancio generale del Centro Studi Cinematografici.

Articolo 12°

- Deliberata l'istituzione di una sede diocesana del CSC a norma dell'art. 8, il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea diocesana dei Presidenti dei cinecircoli e, se esistono, dei Responsabili dei gruppi di attività della Diocesi, e la presiede personalmente o tramite un suo delegato.
- L'Assemblea elegge il Presidente diocesano a maggioranza di metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione.

Articolo 13°

- Il Presidente diocesano resta in carica due anni, ed è rieleggibile.
- Un mese prima dello scadere del suo mandato, egli convoca l'Assemblea Diocesana dei soci per il rinnovo della carica. Un delegato del Consiglio di Presidenza nazionale partecipa all'assemblea senza diritto di voto.
- L'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza semplice.
- L'Assemblea stessa può essere convocata in via straordinaria dal Presidente Diocesano per sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei soci della Diocesi, o dal Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 14°

- Il Consulente Ecclesiastico diocesano viene nominato dal Vescovo locale, su richiesta del Consulente Ecclesiastico nazionale.
- La scelta della persona e la sua permanenza in carica sono di esclusiva competenza del Vescovo locale.

Articolo 15°

- Il Presidente diocesano deve nominare un Consiglio di Presidenza diocesano, nel quale siano rappresentati tutti i settori di attività operanti nel C.S.C. diocesano, e del quale facciano parte un Segretario e un Tesoriere.

- Il Consiglio viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno dal Presidente Diocesano, il quale stabilisce i compiti e le funzioni dei membri singolarmente e collegialmente considerati.

#### Articolo 16°

- La copia dei verbali delle riunioni delle assemblee diocesane, e la copia delle lettere di nomina, esonero e dimissioni dei consiglieri diocesani devono essere inviate alla Segreteria Generale del CSC.

#### Articolo 17° (transitorio)

- Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono riconosciute come esistenti le seguenti sedi diocesane del CSC: Bergamo, Cesena, Como, Cremona, Mantova, Messina, Milano, Roma, Torino.
- La prima assemblea diocesana dei soci del CSC verrà convocata dal Presidente nazionale sentito il parere dell'attuale Responsabile diocesano, in un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- Il Presidente Nazionale non potrà convocare la prima assemblea diocesana se non avrà accertato l'assolvimento di quanto disposto all'articolo 8 del presente Regolamento.
- Finchè l'Assemblea diocesana dei soci non avrà eletto il Presidente Diocesano, la sede sarà diretta a tutti gli effetti dall'attuale Responsabile. Fino a tale data, è altresì sospesa l'applicazione degli articoli 15) e 16) del presente Regolamento.
- Il mancato assolvimento delle norme contenute nel presente articolo comporta la decadenza della qualifica di Sede diocesana del CSC.

### Sezione seconda - Delle strutture regionali

#### Articolo 18°

- Il CSC nazionale su delibera del Consiglio Direttivo può istituire proprie rappresentanze regionali.

#### Articolo 19°

- La rappresentanza del Centro Studi Cinematografici ha compiti di coordinamento tra le sedi diocesane esistenti nel proprio territorio.

#### Articolo 20°

- La gestione finanziaria delle rappresentanze regionali è concordata tra le sedi diocesane appartenenti alla regione. Le voci dettagliate di entrata e di uscita, e la relativa documentazione, vengono comunicate periodicamente al Centro nazionale per entrare a far parte del bilancio generale del Centro Studi Cinematografici.

#### Articolo 21°

- Deliberata l'istituzione di una rappresentanza regionale del CSC a norma dell'art.18, il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea regionale dei soci del CSC, alla quale partecipano di diritto i Presidenti dei cinecircoli e, qualora esistano, i Responsabili dei gruppi di attività della regione.

- L'Assemblea, presieduta dal Presidente Nazionale o da un membro della presidenza, elegge il Presidente Regionale a maggioranza di metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione.

#### Articolo 22°

- Il Presidente regionale resta in carica due anni, ed è rieleggibile.
- Un mese prima dello scadere del suo mandato, egli convoca l'Assemblea regionale dei soci per il rinnovo della carica. Un membro del Consiglio di Presidenza nazionale partecipa all'Assemblea senza diritto di voto.
- L'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza semplice.
- L'Assemblea stessa può essere convocata in via straordinaria dal Presidente regionale, per sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei soci della regione, o dal Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 23°

- Il Consulente ecclesiastico regionale viene nominato dal Vescovo Delegato per le comunicazioni sociali della regione, su richiesta del Consulente Ecclesiastico Nazionale.
- La scelta della persona e la sua permanenza in carica sono di esclusiva competenza del Vescovo Delegato stesso.

#### Articolo 24°

- Il Presidente Regionale convoca un Consiglio di Presidenza costituito dai Presidenti Diocesani e da un rappresentante per ogni settore di attività operante nel CSC regionale, nominato dal Presidente. Il presidente nomina anche un Segretario ed un Tesoriere. Ai membri del Consiglio possono fare diretto riferimento i corrispondenti responsabili nazionali. Essi hanno diretti collegamenti con i corrispondenti membri dei Consigli di Presidenza diocesani.

#### Articolo 25°

- Le copie dei verbali delle riunioni delle assemblee regionali e dei Consigli di Presidenza regionali, e le copie delle lettere di nomina, esonero e dimissioni, devono essere inviate alla Segreteria Generale del CSC.

#### Articolo 26° (transitorio)

- Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è riconosciuta come esistente alcuna rappresentanza regionale del CSC.

### CAPITOLO TERZO - DELLE CARICHE SOCIALI

#### Articolo 27°

- Gli organi statuari del CSC possono disciplinare il proprio funzionamento con apposite norme regolamentari che non siano in contrasto con lo Statuto e con gli altri articoli del presente Regolamento.

### Sezione prima - Il Presidente Nazionale

#### Articolo 28°

- La rappresentanza ufficiale del Centro Studi Cinematografici spetta a tutti gli effetti al Presidente Nazionale.

### Sezione seconda - Il Consulente Ecclesiastico

#### Articolo 29°

- Il Consulente Ecclesiastico Nazionale è nominato dalla competente autorità della Conferenza Episcopale Italiana, che ne stabilisce la durata in carica.

#### Articolo 30°

- Il Consulente Ecclesiastico Nazionale rappresenta a tutti gli effetti l'Autorità Ecclesiastica da cui è nominato e in particolare:
  - a) partecipa di diritto alle riunioni e ai lavori di tutti gli organi nazionali del CSC, dei suoi settori di attività e delle eventuali commissioni di studio o di lavoro;
  - b) mantiene i rapporti tra il CSC nazionale e l'Autorità Ecclesiastica a tutti i livelli nelle materie di sua competenza;
  - c) cura le attività di formazione spirituale dei dirigenti e collaboratori del CSC nazionale, e promuove quelle dei soci regionali, diocesani e dei cinecircoli;
  - d) è responsabile delle attività rivolte al clero ed ai religiosi, di cui si parla all'articolo 45 del presente regolamento;
  - e) può chiedere la sospensione di una delibera o di un'attività del CSC nazionale qualora la ritenesse contraria alla dottrina della fede o della morale cattolica, o contrastante con le disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica.

#### Articolo 31°

- I Consulenti Ecclesiastici regionali, diocesani e di cinecircolo hanno le competenze loro attribuite dall'Autorità Ecclesiastica che li nomina.

### Sezione terza - Il Tesoriere Nazionale

#### Articolo 32°

- Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

#### Articolo 33°

- Il Tesoriere Nazionale:
  - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto ed a quelle del Consiglio di Presidenza su richiesta del Presidente Nazionale;
  - b) a lui sono affidate l'organizzazione amministrativa e il regolare andamento contabile del CSC Nazionale;

- c) coadiuva il Consiglio di Presidenza nell'ordinaria amministrazione finanziaria e nella predisposizione di tutti i documenti contabili ed amministrativi del CSC Nazionale con speciale riguardo ai bilanci di previsione e consuntivi annuali;
- d) può interpellare nella forma ritenuta più opportuna i responsabili della gestione finanziaria dei Centri diocesani o regionali in merito ai problemi amministrativi e contabili del CSC Nazionale.

#### Sezione quarta - Il Segretario Generale

##### Articolo 34°

- Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.

##### Articolo 35°

- Il Segretario Generale:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto;
- b) verbalizza le riunioni degli organi nazionali del CSC e firma i verbali unitamente al Presidente Nazionale;
- c) sovrintende alla organizzazione e al buon andamento dell'Ufficio Nazionale;
- d) tiene i normali rapporti burocratici con le sedi periferiche del CSC;
- e) cura i normali rapporti con gli apparati burocratici dei Ministeri o di altri enti e associazioni;
- f) per incarico del Presidente Nazionale rappresenta di volta in volta lo stesso in riunioni e contatti sia internamente che esternamente al CSC.

#### CAPITOLO QUARTO - DEI SETTORI DI ATTIVITA'

##### Sezione prima - Norme Generali

Articolo 36° - Il CSC si articola organizzativamente in "settori di attività"

a ciascuno dei quali si è affidato lo studio, l'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative svolte al conseguimento di di particolari finalità operative del CSC.

- La creazione dei settori del CSC avviene con delibera del Consiglio Direttivo e in conformità all'art.4 dello Statuto del CSC.

#### Articolo 37°

- Il Consiglio Direttivo, in base anche alle indicazioni derivanti dalle votazioni dell'assemblea dei soci, ed in conformità con l'art.8 dello Statuto, elegge a capo di ciascun settore uno o più Vice Presidenti che rispondono del loro operato al Presidente Nazionale, al Consiglio di Presidenza, al Consiglio Direttivo Nazionale.

#### Articolo 38°

- I Vice Presidenti Nazionali responsabili dei settori di attività del CSC presentano, almeno una volta all'anno, al Consiglio di Presidenza e al Consiglio Direttivo, il piano di lavoro per l'anno successivo. La loro azione si svolge ordinariamente nell'ambito di detto piano.

#### Articolo 39°

- I Vice Presidenti nazionali responsabili dei settori attuano i piani di attività di loro competenza avvalendosi dei Responsabili di settore regionali e diocesani, dei Presidenti dei cinecircoli e dei Responsabili dei gruppi di attività che rientrano nel settore di loro competenza, coordinandone l'attività.

#### Articolo 40°

- I Responsabili dei settori diocesani sono membri del Consiglio diocesano ed attuano nel loro territorio sia le iniziative deliberate localmente sia quelle atte a realizzare i piani nazionali di settore.

#### Articolo 41° (transitorio)

- Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il CSC si articola in tre settori: "Settore Cinecircoli", "Settore Ricerca culturale", "Settore Educazione allo Schermo".

Sezione seconda - Le finalità dei Settori

Articolo 42°

- Il settore "Cinecircoli" intende realizzare i seguenti scopi:
- a) promuovere la costituzione di cinecircoli in tutto il territorio nazionale;
  - b) curare la loro organizzazione e coordinarne l'attività;
  - c) preparare, in collaborazione con il settore "Ricerca culturale", i sussidi ed i programmi generali relativi al loro funzionamento;
  - d) studiare in collaborazione con il settore "Ricerca culturale", una comune metodologia di azione, e curarne la diffusione e l'applicazione tra i cinecircoli;
  - e) promuovere la diffusione e la distribuzione di opere cinematografiche di particolare interesse per le finalità culturali dei cinecircoli.

Articolo 43°

- Il settore "Ricerca culturale" intende realizzare i seguenti scopi:
- a) essere promotore delle fasi più avanzate di studi e di ricerca sui problemi della comunicazione sociale, anche in collaborazione con gli altri settori del CSC;
  - b) curare l'approntamento dei sussidi necessari al buon funzionamento degli altri settori del CSC;
  - c) promuovere le pubblicazioni che siano espressione del CSC;
  - d) promuovere la partecipazione alle manifestazioni esterne aventi rilievo culturale;
  - e) farsi promotore della costituzione di gruppi di attività secondo le norme del capitolo primo, sezione terza, del presente regolamento.

Articolo 44°

- Il settore "Educazione allo Schermo" intende realizzare i seguenti scopi:
- a) coordinare le esperienze di base ai fini di verificare e far proseguire la sperimentazione di programmi, metodi e sussidi relativi alla educazione allo schermo;
  - b) preparare insegnanti per le suddette esperienze;
  - c) promuovere ricerche e pubblicazioni a livello psico-pedagogico;
  - d) promuovere e partecipare a convegni tendenti a sensibilizzare l'opinione pubblica, e in particolare quella degli ambienti specializzati, sul problema della educazione allo schermo;
  - e) predisporre un'azione atta ad ottenere accoglimento ufficiale delle istanze perseguite presso la scuola pubblica e privata;
  - f) promuovere la costituzione di gruppi di attività secondo le norme indicate al capitolo primo, sezione terza, del presente Regolamento.

CAPITOLO QUINTO - DELLE ATTIVITA' DI SACERDOTI E DI RELIGIOSI

Sezione prima - Le attività rivolte ai sacerdoti e ai religiosi

Articolo 45°

- Il CSC cura una speciale attività rivolta ai religiosi, alle religiose e ai sacerdoti secolari.
- Di tale attività è responsabile il Consulente Ecclesiastico nazionale coadiuvato da collaboratori da lui scelti.
- Le iniziative condotte nell'ambito di tale attività non possono ottenere la qualifica di socio.

Articolo 46°

- E' prevista l'assistenza a gruppi di religiosi o religiose che vogliono promuovere attività di cultura cinematografica collegandosi al CSC, ma all'interno dei loro istituti e quindi senza assumere gli impegni richiesti ai soci.
- A tali gruppi, non è riconosciuta la qualifica di soci.

Sezione seconda - Le attività svolte dai sacerdoti e dai religiosi

Articolo 47°

- I cinecircoli o i gruppi di attività costituiti da religiosi, religiose o sacerdoti secolari hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.

CAPITOLO SESTO - DEI NOMI SOCIALI

Articolo 48°

- La dizione "Centro Studi Cinematografici" e il termine "cinecircolo" sono di uso esclusivo del Centro Studi Cinematografici, la cui segreteria generale è incaricata di svolgere ogni azione atta a garantirne l'uso corretto all'interno dell'organismo, e farlo evitare in riferimento ad enti estranei.

Articolo 49°

- La dizione "Centro Studi Cinematografici" è di uso esclusivo degli organi statutari e della sede nazionale.
- Le sedi diocesane adottano la dizione "Centro Studi Cinematografici di....." (segue il nome della Diocesi, come parte integrante della dizione).
- Le sedi regionali adottano la dizione "Centro Studi Cinematografici - Sede regionale....." (segue l'aggettivo qualificativo della regione).

Articolo 50°

- Il termine "cinecircolo" è riservato ai circoli di cultura cinematografica aderenti al Centro Studi Cinematografici, secondo le norme di cui all'art.44 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e di cui alla seconda sezione del primo capitolo del presente Regolamento.
- I circoli aderenti hanno l'obbligo di usare la dizione "cinecircolo", che ne caratterizza la dimensione e le finalità culturali e pastorali. E' vietato l'uso di altri termini (cineforum, cineclub, circolo del cinema...) che essendo di uso comune od esclusivo ad altre associazioni possono portare ad ogni genere di confusione.
- I cinecircoli aderenti adottano quindi la denominazione: "Cinecircolo .....", oppure "Cinecircolo di....." (seguono il nome proprio del cinecircolo o quello della località). Tale dizione può essere preceduta da quella "Centro Studi Cinematografici" o seguita dall'altra "aderente al Centro Studi Cinematografici" o simili. Tutta via nel materiale stampato la dizione "Centro Studi Cinematografici" dovrà avere rilievo minore di quella propria del cinecircolo.

CAPITOLO SETTIMO - NORME FINALIArticolo 51°

- Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo del CSC.

Articolo 52° (transitorio)

- Il presente Regolamento entrerà in vigore nel sessantesimo giorno dalla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Centro Studi Cinematografici.



*Amo* 119 GIU, 1967